

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **123/1985** (ECLI:IT:COST:1985:123)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **23/04/1985**

Deposito del **26/04/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10850**

Atti decisi:

N. 123

ORDINANZA 23 APRILE 1985

Deposito in cancelleria: 26 aprile 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 bis dell'8 maggio 1985.

Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

(disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto sul ricorso proposto da Tozzi Nicola, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 marzo 1983 (comunicata il 6 e notificata il 9 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 18 del 18 gennaio 1984 e iscritta al n. 642 R.O. 1983) sul ricorso proposto da Tozzi Nicola la Commissione tributaria di primo grado di Taranto ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 23 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; avanti la Corte ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo con atto depositato il 31 gennaio 1984 per l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della proposta questione;

considerato che, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione coinvolga l'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto; devesi l'incidente reputarsi manifestamente infondato per non aver prospettato argomentazioni che persuadano la Corte a deflettere dalla sent. 277/1984, che ebbe a giudicare infondata la proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 43 (rectius 42) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto con ordinanza 26 marzo 1983 (n. 642 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.